

LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Redazione: Dott.ssa Elena Figus
Area/e tematica/he: Lavoro
Parola/e chiave: codice di autorizzazione 7n, edilizia, rid-edil, riduzione contributiva
Aggiornamento: 06/2013

L'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n. 244 prevede che, ogni anno, il Ministero del Lavoro confermi o ridetermini la misura dello sgravio, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La normativa prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi, decorsi 30 giorni, la riduzione stabilita per l'anno precedente. Pertanto, qualora entro la suddetta data del 31 luglio non intervenisse il decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

Le aziende interessate devono: esercitare attività edili individuate dai codici ISTAT; rispettare il contratto collettivo; essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili; non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

I lavoratori interessati sono gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali per i quali non siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza (modulo RID-Edil). Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal Codice di Autorizzazione 7N.

Il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi delle funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziendale. La sede INPS competente attribuirà il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva così che il datore di lavoro possa ritrasmettere il flusso UniEmens indicando l'importo del beneficio spettante.